

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia

- Prof. Lucia Picardi membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non Consumatore (estensore)

- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 06.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la tematica della negoziazione di assegni tratti sull'estero. I fatti oggetto del procedimento possono così riassumersi.

Con reclamo del 4 giugno 2010 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, contesta il comportamento tenuto dall'intermediario nella gestione di un assegno emesso da un soggetto residente all'estero per il pagamento del canone di locazione di un appartamento di proprietà dello stesso ricorrente. Riferisce di aver ricevuto in data 19 marzo 2010 un assegno bancario intestato a proprio nome per la somma di € 4.500,00 e, poiché il corrispettivo concordato per la locazione dell'appartamento era pari a € 1.300,00, di aver concordato con il traente la restituzione in contanti della restante somma. Dopo aver chiesto ed ottenuto conferma dal traente circa la provenienza del titolo (dato che la firma apposta sullo stesso era illeggibile e l'importo indicato, come appena detto, difforme da quello pattuito), il ricorrente versava l'assegno sul conto corrente intrattenuto presso



l'intermediario in data 24 marzo 2010. Acquisite rassicurazioni dallo sportellista circa la disponibilità della somma indicata sul titolo, il 6 aprile 2010 il ricorrente prelevava, quindi, dal conto (che aveva un saldo attivo di € 300,00) l'importo di € 3.177, che provvedeva a spedire al traente con due distinte operazioni mediante una società di *money transfer*. Qualche giorno dopo il traente disdettava la prenotazione dell'appartamento chiedendo la restituzione anche dei residui € 1.300,00. Il 16 aprile 2010 il ricorrente apprendeva "casualmente" che il titolo era stato stornato dall'intermediario in quanto privo di provvista e che il conto corrente presentava un saldo negativo di € 4.500,00.

Ricostruita così la vicenda, il ricorrente si duole che l'assegno fosse stato negoziato "salvo buon fine" (anziché al dopo incasso) ed evidenzia l'"imperizia" dimostrata dagli impiegati della filiale dell'intermediario nel fornire informazioni sul saldo del conto corrente (contabile e disponibile). Chiede, quindi, il risarcimento del danno patrimoniale provocato dalle informazioni inesatte rese dai funzionari dell'intermediario (€ 3.177,00), nonché di quello non patrimoniale calcolato in via equitativa nella misura non inferiore a € 2.000,00.

Con nota di riscontro del 1° febbraio 2011 l'intermediario fa presente che il 6 aprile 2010 – "giorno di maturazione della valuta" – il ricorrente si sarebbe recato presso la filiale senza esplicitare le finalità dell'operazione di prelievo né chiedere conferma dell'avvenuto pagamento dell'assegno e che, in assenza di liquidità sul conto, il prelievo medesimo sarebbe stato effettuato previa autorizzazione della direzione. Solo in seguito alla comunicazione di insoluto pervenuta il 14 aprile 2010, l'intermediario aveva provveduto all'addebito dell'importo sul conto.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente chiede l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario affinché l'intermediario consegni la documentazione richiesta (tra cui anche l'originale dell'assegno per consentire di verificare l'alterazione del titolo) ed accerti la violazione dell'obbligo di fornire "informazioni vere ed esaustive" in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligenza professionale.

L'intermediario resiste con controdeduzioni presentate entro i termini, nelle quali – oltre a sottolineare nuovamente la mancata esternazione da parte del ricorrente delle motivazioni sottostanti l'operazione – precisa come sia stato quest'ultimo a scegliere la modalità di incasso dell'assegno "salvo buon fine" utilizzando l'apposita modulistica. D'altro canto, in nessuna occasione il ricorrente avrebbe chiesto informazioni sull'esito del titolo, il che non avrebbe consentito agli sportellisti di disporre di elementi utili per verificarne l'eventuale copertura. L'intermediario osserva, inoltre, come il comportamento tenuto dal ricorrente nel gestire l'intera vicenda sia stato incauto, essendosi trattato evidentemente di una truffa su internet. Quanto alla richiesta del titolo in originale, l'intermediario fa presente di disporre soltanto della copia, dal momento che l'originale è stato trattenuto dalla corrispondente estera come solitamente accade in caso di assegni rubati o contraffatti. Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

Il legale del ricorrente ha formulato talune osservazioni con successiva mail, con la quale è stata precisata la relativa qualifica di non consumatore.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso non merita accoglimento.

È opportuno rilevare che la materia della negoziazione degli assegni tratti sull'estero è regolata, in assenza di una specifica normativa nazionale o europea, dalle condizioni generali di contratto le quali, per un verso, prevedono l'accredito degli stessi "salvo buon fine" oppure l'anticipazione al cliente a fronte di specifiche linee di credito, per l'altro, non contengono termini di disponibilità (economica/giuridica) dei titoli in discorso. Dalla complessiva disciplina negoziale si ricava, dunque, che la banca si riserva la facoltà di



consentire al correntista un prelevamento prima ancora di aver effettuato l'incasso dell'assegno, restando tuttavia impregiudicato il diritto della stessa di procedere al riaddebito qualora l'incasso non vada comunque a buon fine.

Sotto questo profilo non sembra – come già messo in luce dall'ABF in circostanze analoghe (v., ad esempio, Collegio ABF di Milano, decisione 965/10) – che il cliente possa, in linea di principio, dolersi di una messa a disposizione del denaro prima dell'incasso dell'assegno, essendo tale risultato – almeno di regola – positivo per i suoi interessi. D'altro canto, se è vero che, per gli assegni esteri, il cliente finisce per rimanere esposto a tempo indeterminato al rischio di una indisponibilità della somma versata in difetto di alcuna previsione che gli assicuri quanto meno un'apposita comunicazione dell'esito dell'operazione, non può ragionevolmente sostenersi che la banca, in quanto mandataria per la negoziazione, debba, in linea generale, farsi carico del danno derivante dal mancato pagamento di un assegno accreditato salvo buon fine, con ingiusto arricchimento del presentatore dell'assegno stesso.

Strettamente consequenziale alle considerazioni appena svolte è la questione delle informazioni rese dall'intermediario e della relativa capacità di suscitare effettivamente, in capo al ricorrente, un incolpevole affidamento nel ritenere disponibile l'importo dell'assegno *de quo*. Preme evidenziare come non risulti provato al riguardo che il ricorrente abbia ricevuto dallo sportellista assicurazioni circa la copertura dell'assegno e la disponibilità della somma, senza essere avvertito invece dei rischi connessi all'operazione, in quanto tali affermazioni sono specificamente contestate dall'intermediario, il quale sottolinea, anzi, come questi non abbia esplicitato particolari esigenze al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima, in modo da usufruire di una negoziazione “al dopo incasso”. Ed invero, le peculiarità della vicenda, connotata da una condotta indubbiamente decettiva da parte del terzo, avrebbero potuto e dovuto indurre il ricorrente – anche in considerazione della sua qualità di imprenditore – ad una maggior cautela e vigilanza, dato che l'assegno è stato trasmesso da un soggetto estero non identificato, con firma ad esso non immediatamente riconducibile e per un importo più che triplo rispetto a quello pattuito.

Similmente è a dirsi con riferimento all'errore cui il ricorrente sarebbe stato indotto quanto al previo buon fine dell'assegno versato. Non pare, infatti, a questo Collegio che le informazioni fornite dall'intermediario – il cui spettro comprende di certo anche le previsioni della distinta di versamento (e delle norme ivi richiamate) nonché i fogli informativi – possano considerarsi insufficienti e tali da aver ingenerato nel ricorrente un affidamento veramente incolpevole. Del resto, di là da ogni contestazione dell'autenticità della firma apposta sulla distinta di versamento prodotta dall'intermediario, occorre notare che proprio la documentazione allegata dallo stesso ricorrente dimostra che la somma versata col noto assegno è stata accreditata sul conto salvo buon fine a far data dal 24 marzo 2010 e che la decorrenza della valuta si è determinata a partire dal 6 aprile 2010 in linea con le previsioni di cui al foglio informativo. E tuttavia, avendo ben presente la necessità di distinguere – in tema di incasso di assegni bancari – fra (termini di) disponibilità “economica” e (termini di) disponibilità “giuridica” (o meglio, non stornabilità), deve concludersi che l'intermediario, pur avendo reso disponibile (vale a dire utilizzabile) la somma versata, non abbia con questo voluto confermare anche il buon fine dell'assegno circostanza che avrebbe fatto ritenere invece l’“intangibilità” dell'accredito (e v., al riguardo, Collegio ABF di Napoli, decisione 1034/10).

Anche sotto questo profilo non possono, dunque, ravvisarsi irregolarità, avendo l'intermediario agito in modo conforme alle previsioni contrattuali e legittimamente provveduto a stornare la somma in precedenza solo “anticipata” al ricorrente. E ciò rende ultronea ogni ulteriore considerazione in merito alla natura del danno pretesamente subito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in conseguenza del comportamento dell'intermediario ed alle carenze in ordine alla relativa prova.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI